

in rosso le modifiche proposte dalla Difesa del Suolo di La Spezia

in azzurro quelle chieste dal Comune di Arcola

in verde quelle chieste dal Parco

Tavolo tecnico sugli impianti produttivi in contrasto con le
disposizioni del Piano del Parco naturale regionale di
Montemarcello Magra Vara
(d.G.R. 8.2.2017 n. 100)

RAPPORTO FINALE

Il Tavolo tecnico costituito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2017 n. 100 sugli impianti produttivi in contrasto con le disposizioni del Piano del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara (di seguito Tavolo tecnico) conclude i suoi lavori con il presente Rapporto.

Composizione

La DGR 100/2017 non ha formalizzato la composizione del Tavolo tecnico, limitandosi ad attribuirne il coordinamento al Settore regionale Parchi e Biodiversità e a indicare i soggetti potenzialmente interessati ad apportare un utile contributo.

Sulla base di tali indicazioni, il Settore Parchi e Biodiversità ha convocato alle sedute i seguenti soggetti:

- Provincia della Spezia - Servizio Ambiente Urbanistica, Pianificazione territoriale
- Comune di Arcola
- Comune di Beverino
- Comune di Bolano
- Comune di Lerici
- Comune di Sarzana
- Comune di Vezzano Ligure
- Ente Parco di Montemarcello Magra Vara
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra

- Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ARPAL - Dipartimento della Spezia
- Settore regionale Pianificazione territoriale e Vas
- Settore regionale Assetto del Territorio
- Settore regionale Difesa del suolo (La Spezia)
- Settore regionale Sviluppo economico (Competitività)

Sedute formali

Il Tavolo tecnico si è riunito in data 24 febbraio 2017, 28 aprile 2017, 15 giugno 2017, 30 ottobre 2017 e 14 dicembre 2017.

Sono intervenute, per esporre il proprio punto di vista:

- le associazioni imprenditoriali Confindustria La Spezia e Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE La Spezia, nelle sedute del 24 febbraio e 30 ottobre;
- le Associazioni Legambiente, Comitato Sarzana per la difesa del territorio, Comitato Sarzana Che botta!, World Wide Fund for Nature WWF, Italia Nostra, Verdi Ambiente Società VAS, nella seduta del 30 ottobre;

Contributi scritti

Hanno fornito dati utili:

- l'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, prospetto contenente i dati dei protocolli di intesa, dei piani di ambientalizzazione, dei nulla osta resi dall'Ente Parco, delle autorizzazioni ambientali e delle conferenze di servizio attivate, dei dati camerali;
- la Provincia della Spezia, Servizio Ambiente, prospetto annotato dei procedimenti autorizzativi ambientali degli impianti in parola consegnato a mano nella seduta del 28 aprile
- Il Settore Difesa del Suolo di La Spezia, nota 9.11.2017 n. 21585 ad oggetto: "SPC - Impianti produttivi, frantoi di inerti situati nel Parco di Montemarcello Magra Vara SP")
- Il Comune di Vezzano Ligure, nota 27.4.2017 n. 4970 ad oggetto: "Parco di Montemarcello Magra Vara, Impianti produttivi incompatibili, Valutazioni impianti esistenti sul territorio comunale di Vezzano Ligure"
- Il Comune di Arcola, nota 30.5.2017 n. 12765 ad oggetto "Impresa Cemenbit srl- sopralluogo di polizia locale del 29 maggio 2017 – trasmissione relazione"
- Il Comune di Arcola, nota 24.4.2017 n. 9569 ad oggetto "Impresa Cemenbit srl- comunicazione di presunti illeciti in materia ambientale"
- il Comune di Arcola, nota 13.10.2017 n. 23936 ad oggetto "Studio fattibilità – realizzazione nuovo impianto produttivo – soc Conglomerati Lucchesi sr. – trasmissione verbale tavolo tecnico comunale

Hanno fornito un contributo di varia natura

- il Comitato Sarzanese per la difesa del territorio, nota 30/10/2017 consegnata a mano nella seduta del Tavolo tecnico di tale giorno;
- il Coordinamento Libera La Spezia, nota 30/10/2017
- La Soc SERG s.r.l., documentazione relativa ai titoli edilizi

Altri incontri

Il Settore Parchi e Biodiversità è stato invitato a partecipare alla Comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara presso la sede dell'Ente Parco nelle sedute del data 4 aprile 2017 e 15 dicembre 2017.

Proposte delle Ditte

Nel corso dei lavori, quattro Ditte (Cemenbit, Conglomerati Lucchesi, SEIB e SERG) hanno informalmente presentato alla Regione ed all'Ente parco una propria ipotesi progettuale.

In particolare, Conglomerati Lucchesi ha fatto presente che intende trasferire la propria attività in un lotto prospiciente l'attuale sede, compatibile con le norme del Piano del parco e del Piano di Bacino. Risultano già in corso gli approfondimenti del caso [presso la Provincia, il Comune e l'Ente parco in vista della presentazione formale del progetto.](#)

Cemenbit, Seib e Serg hanno invece presentato un'ipotesi di riduzione della superficie attualmente occupata e contestuale ambientalizzazione.

Su tali ipotesi il Tavolo Tecnico non si è espresso in quanto non di sua competenza.

Il Piano del Parco

Norme Tecniche di Attuazione del Piano:

Art. 1 del Piano di Parco (Finalità ed obiettivi di Piano), comma 8:

In relazione al Settore produttivo, il Piano persegue:

a) la ricollocazione degli impianti di lavorazione inerti in siti esterni all'area protetta. b) la ri-ambientalizzazione e mitigazione d'impatto delle attività produttive non rilocalizzabili e, comunque, laddove possibile per la nautica e per gli impianti di frantumazione l'allontanamento dall'alveo e dalle aree golenali.

Art. 80 Distretti di trasformazione

1. La categoria operativa dei Distretti di Trasformazione è applicata ad aree per le quali il Piano prevede Trasformazioni delle destinazioni d'uso fondiariae attuali, Nuove realizzazioni e/o incrementi della Superficie utile del patrimonio edilizio esistente o progetti complessi per l'attuazione di Aree Progetto già individuate dai P.R.G./P.U.C. dei Comuni del Parco.

2. I settori di intervento ai quali sono applicabili le procedure di attuazione di seguito descritte sono le aree di Sviluppo del settore dei Servizi regolate dall'art. 64.1.

3. I parametri quantitativi e qualitativi sono espressi negli articoli relativi alle fasce di protezione individuate o direttamente proposti dall'Ente Locale in sede di Strumento Attuativo delle previsioni di Distretto.

4. La perimetrazione può comprendere anche un insieme di aree a differente zonizzazione che per contiguità o relazione funzionale necessitano di progettazione unitaria.

5. Il Piano individua come Distretti di trasformazione 2 differenti categorie di aree:

a) aree attualmente occupate da impianti produttivi (Impianti di lavorazione e Macinazione inerti) confermati incompatibili per i quali è prevista la ricollocazione e per i quali la ri-destinazione funzionale e le tipologie di attrezzature possibili vanno concordate in relazione allo stato di attuazione del "Programma di Settore relativo agli impianti produttivi in area protetta";

b) aree già disponibili per la ri-destinazione funzionale secondo le differenti tipologie di Servizi del Parco.

6. Distretti di trasformazione Impianti produttivi incompatibili.

Con riferimento agli impianti produttivi incompatibili il Piano individua quali Distretti di trasformazione le seguenti componenti:

2.17 / 2.17a (Comune di Lerici)

2.36 / 2.36a (Comune di Sarzana)

4.3 (Comune di Vezzano Ligure-Località La Ripa)

4.9 (Comune di Bolano -Località Lagoscuro/Ceparana)

4.15 (Comune di Bolano)

Per le componenti sopraelencate, il Piano conferma i seguenti indirizzi.

7. Gli impianti di produzione di bituminosi, conglomerati cementizi e macinazione e frantumazione inerti sono da sottoporre ad Accordo di Programma finalizzato alla ricollocazione anche graduata nel tempo in siti da individuare di concerto con l'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali interessati dall'impianto esistente o dalle aree di ricollocazione.

8. L'accordo di programma presuppone la co-pianificazione degli Enti interessati e la concertazione tra le Amministrazioni Pubbliche titolari dell'attività di Pianificazione.

9. Contenuti dell'accordo sono:

1. Individuazione di aree esterne all'Area protetta idonee ad accogliere gli impianti sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sulle popolazioni locali in termini di movimentazione dei materiali ed inquinamento di tutti i tipi (rumore, polveri ecc.).

2. Determinazione delle destinazioni e delle tipologie sostitutive degli attuali usi in grado di consolidare il settore della fruizione pubblica o delle attività sportive, ricreative e ricettive del 56 Parco. (Tutte le indicazioni progettuali faranno parte di Schede/Progetto in Variante/Modifica ai P.R.G./P.U.C. dei Comuni di appartenenza.)

3. Fissazione di termini temporali relativi al regime transitorio di permanenza dell'attività;

4. Indicazioni prescrittive riguardanti le misure di Gestione Ambientale immediatamente adottabili per la prosecuzione dell'attività in regime transitorio comprensive dell'adozione di tecnologie in grado di ridurre l'occupazione degli spazi produttivi e la conversione degli spazi in aree a servizi e fruizione pubblica;

5. Indicazioni prescrittive relative alla cessione ad uso pubblico delle aree zonizzate dal Piano in RGO.

6. Modalità di cessione immediata delle aree necessarie alla realizzazione dei percorsi e del sistema di accessibilità pubblica al Parco.

10. Per gli impianti per i quali il programma dimostra che nella presente fase non esistano le condizioni per la ricollocazione dovrà essere presentato dagli operatori all'Ente Parco un Piano di Ambientalizzazione e compattezza che preveda la riqualificazione e razionalizzazione degli impianti allo scopo di mitigarne l'impatto ambientale e territoriale.

11. La validazione del Piano di ambientalizzazione da parte dell'Ente parco, consentirà il mantenimento dell'attività produttiva opportunamente ambientalizzata all'interno dell'area protetta per un periodo transitorio dalla durata minima di anni 3 (tre) e comunque fino alla messa a disposizione di ulteriori idonei siti.

Art. 85 Ambiti di Riqualificazione (AR¹⁻ⁿ).

1. Il Piano perimetra come Ambiti di riqualificazione aree ed impianti a vario titolo incompatibili con l'area Protetta. Esse sono raggruppabili per tipologie corrispondenti ai seguenti settori di attività:

a) Impianti di lavorazione inerti sottoposti ad accordo di Pianificazione:

Componente 2.29/2.29a

Componente 3.7

b) Attività Nautiche incompatibili:

Componente 2.4

Componente 2.8

Componente 2.13

c) Aree industriali (porzioni di) incompatibili con l'area protetta:

Componente 2.25a

Componente 2.26-26a

Componente 3. 3

Componente 3.6

Componente 4.13

Componente 6.7

Componente 7.5

Componente 13.10

d) Discariche:

Componente 4.16a

e) Impianti tecnologici dismessi:

Componente 4. 11

f) Varie:

Componente 3.13a

2. La classificazione degli impianti e delle attività in regime di Riserva Fluviale o Area di Protezione perifluviale ha effetto di dichiarazione di incompatibilità ;

3. Le attività nautiche site oltre la linea di navigabilità, dichiarate incompatibili dal Piano ma in regola con le disposizioni transitorie dettate dalla l.r. 21/1998, sono ricollocate gradualmente a valle di detta linea secondo le modalità ed i tempi fissati dal Piano guida della Nautica; nelle more dell'approvazione del Piano guida tali attività restano nelle sedi attualmente occupate.

Il Tavolo Tecnico ha lavorato all'interno delle previsioni del Piano del Parco, vale a dire prendendo atto che gli impianti in parola sono incompatibili e devono essere ricollocati all'esterno delle aree attualmente occupate, mentre la loro permanenza è da intendersi temporanea ed è subordinata all'assolvimento di specifici impegni.

Tali previsioni possono essere modificate solo attraverso una revisione del Piano del Parco.

Occorre però tenere presente che tutti gli impianti, tranne uno, si trovano all'interno della fascia di riassetto fluviale e negli ambiti ad elevato rischio idraulico individuati dal vigente Piano stralcio di Bacino (PAI) del Fiume Magra, e come tali, se non incompatibili, fortemente limitati anche sotto tale profilo. In particolare non è possibile effettuare interventi che vadano oltre la manutenzione straordinaria dei volumi edilizi esistenti.

Oggetto

Sono stati presi in considerazione, in quanto rientranti nelle ipotesi di incompatibilità indicate negli articoli 80 "Distretti di Trasformazione degli impianti produttivi incompatibili" e 85, comma 1, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano del Parco i seguenti impianti

n. componente del Piano del Parco / fascia di protezione (*)	Comune	Ditta
2.17/2.17 - AS/RGO	Lerici	Cemenbit (ex Viti)
2.36/2.36 - AS/RGO	Sarzana	Serg
4.3 - AS	Vezzano Ligure	Unical

4.9	-	AS	Vezzano Ligure	Muto
4.14	-	AS	Bolano	Paglini
2.29 - 2.29	-	AP/RGO	Sarzana	Cemenbit (ex Stalt)
3.3	-	AP	Arcola	Conglomerati Lucchesi (ex
3.7	-	AP	Arcola	Cemenbit Arcola
3.7	-	AP	Vezzano Ligure	Seib
7.5	-	RGO	Beverino	Livelli

(*) Fasce di protezione art. 42 NTA del Piano del Parco: RGO Riserva generale orientata; AP Area di protezione; AS Area di Sviluppo

Analisi della situazione in atto

Per ogni impianto è stata effettuata una ricognizione riguardante i principali aspetti tecnico-amministrativi.

I risultati di tale ricognizione sono contenuti nelle apposite Schede.

L'analisi della situazione in atto è stata volta ad accertare i seguenti profili

- Attività svolta, sede, legale rappresentante, numero di dipendenti per unità locale, iscrizione alla Camera di Commercio, numero Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) da visure camerali;
- superficie occupata
- collocazione rispetto alle norme del Piano del parco;
- verifica della sottoscrizione dei previsti protocolli di intesa con l'Ente Parco e dei relativi impegni
- collocazione rispetto alle norme del Piano stralcio di Assetto idraulico del Fiume Magra (PAI)
- collocazione in aree demaniali e, in caso positivo, la verifica della situazione concessoria e dei relativi canoni **o delle indennità di occupazione;**
- presenza di opere abusive sotto il profilo urbanistico edilizio
- situazione dei titoli abilitativi di carattere ambientale

La ricognizione è stata effettuata sulla base dei contributi forniti dai soggetti partecipanti al Tavolo.

Non sempre però tali contributi sono stati completi e dettagliati .

D'altra parte, ogni pratica relativa agli impianti in questione è risultata estremamente complessa e ricca di risvolti particolari (contenzioso e ricorsi, condoni edilizi, indagini penali).

I dati raccolti sono comunque sufficienti per inquadrare la situazione di ogni impianto almeno per gli elementi essenziali sulla cui base poter formulare ipotesi operative, che era lo scopo del Tavolo Tecnico.

Gli ulteriori e necessari accertamenti dovranno invece essere svolti da parte delle autorità competenti.

In ogni caso, il Tavolo Tecnico ritiene che, per poter accedere nuovamente ai regimi transitori mediante gli accordi previsti dall'art. 80 del Piano del parco, sarà necessario dimostrare la piena regolarità degli impianti e delle aziende, sotto i profili ambientali, urbanistico-edilizi,

paesaggistici, di sicurezza idraulica, di regolare versamento dei canoni demaniali o delle indennità di occupazione, di regolarità contributiva, antimafia e di quanto altro possa occorrere.

Nell'ipotesi di chiusura dell'attività, la questione della regolarità dei titoli abilitativi perde gran parte della sua rilevanza, anche se restano i profili eventualmente pendenti, quali i canoni o le indennità di occupazione demaniali non pagati.

Di seguito si illustrano in termini ragionati gli elementi contenuti nelle schede di rilevazione.

Profilo aziendale

Mediante visura camerale sono state reperite informazioni circa l'impresa quali sede e legale rappresentante, tipo di attività dichiarata, dipendenti occupati nelle unità locali.

Per quest'ultimo dato, risultano complessivamente 77 dipendenti.

Si tratta di un numero non elevato ma pur sempre significativo di occupati, specie in un momento di crisi economica nella quale il comparto edile, a cui fanno riferimento le imprese in parola, risulta uno dei più colpiti.

Non è stata verificata la regolarità contributiva o l'assenza di nominativi a rilevanza "antimafia".

Due aziende, Seib e Livelli, risultano nella *white list* della Prefettura della Spezia, mentre una, Muto, è colpita da interdittiva antimafia emessa il 21.1.2015 dalla Prefettura di Parma.

Si fa presente al riguardo che la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 565/2017 - peraltro relativa proprio ad una delle aziende in questione, che ha perso il ricorso contro una AUA negata dalla Provincia della Spezia per la presenza di una interdittiva antimafia - ha sancito che, oltre ai casi in cui sussiste l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia, è possibile legittimamente richiedere tali informazioni anche per i provvedimenti a contenuto autorizzatorio.

Impianti

Gli impianti risalgono in gran parte agli anni 60/70 del secolo scorso, quando la collocazione lungo le sponde del Fiume era giustificata dalla estrazione di ghiaie, con l'aggiunta progressiva di nuovi volumi, macchinari, aree di deposito, senza un preciso disegno e in parte anche senza i titoli necessari.

Lo stato di precarietà giuridica, derivante dalle norme del Parco dapprima¹ e del Piano di Bacino (PAI) poi, si riflette oggi in tutta evidenza negli impianti, ormai obsoleti e oggetto di mere

¹ La necessità di una ricollocazione in aree esterne al Parco degli impianti produttivi lungo il Fiume Magra era prevista fin dalla legge regionale 19.11.1982 n. 43 "Istituzione del parco

manutenzioni, posto che un processo di razionalizzazione e ammodernamento, vale a dire di costosi investimenti, si sarebbe scontrato con l'incertezza della permanenza in sito e con i vincoli stringenti del PAI².

E' evidente che la scelta dell'impresa di permanere in un sito con tali limitazioni oggettive, rispetto al reperimento di aree più confacenti ad un suo sviluppo, deriva dalla sua fragilità e dalla conseguente incapacità di affrontare in un momento di crisi gli investimenti necessari. Oppure dal vantaggio tratto fino ad oggi da condizioni patologiche di abusivismo che non possono però più sussistere.

Superficie occupata

La superficie occupata è stata desunta dai dati forniti dalle imprese nei piani di riorganizzazione presentati a seguito della firma dei protocolli di intesa ex art. 80 delle NTA del Piano del parco. Si tratta di complessivi 54 ha circa, pari a 65 campi da calcio omologati per incontri internazionali.

Per effetto di quanto proposto dalle imprese nei **suddetti piani di razionalizzazione**, la superficie occupata si sarebbe quasi dimezzata, passando a 25 ha circa. In altri termini, sarebbe stata possibile una significativa riduzione degli impatti ambientali anche solo mediante una razionalizzazione degli spazi effettivamente impiegati.

Inoltre, occorre sottolineare, secondo quanto emerge dall'analisi delle riprese aeree (principalmente Google Maps), che è comunque in atto una spontanea contrazione delle aree effettivamente occupate, iniziata da tempo ed acuitasi negli ultimi anni, probabilmente a causa delle difficoltà congiunturali, con fenomeni di rinaturalizzazione delle aree progressivamente abbandonate, specie nelle porzioni più a contatto con l'alveo bagnato.

Protocolli di intesa

Tutte le imprese, fra il 2005 e il 2007, hanno sottoscritto i protocolli di intesa previsti dall'art. 80 delle NTA del Piano, con il conseguente accesso al regime transitorio di permanenza in sito per dieci anni.

Tutte hanno in seguito presentato il relativo piano di razionalizzazione, seppure in termini differenti.

Di tali Piani sono stati approvati solo quelli di Muto e Livelli.

fluviale della Magra" (art. 25) e dal relativo Piano territoriale del parco fluviale della Magra, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14.12.1988 n. 151

² Gli impianti, tranne uno, sono tutti nella fascia di riassetto fluviale.

Negli altri casi il Piano non è stato approvato per la presenza di contenziosi, di condoni pendenti (alcuni decennali ancora irrisolti), per l'impossibilità stessa di rilasciare le necessarie autorizzazioni per gli interventi in essi previsti in conformità alle varie normative.

La situazione è quindi andata in stallo.

La mancata approvazione del piano di razionalizzazione non ha peraltro avuto effetti sui protocolli di intesa.

Risultano oggi scaduti tutti i protocolli di intesa, ad eccezione di Muto e Livelli.

In merito al ricorso di una ditta, proposto allo scadere del protocollo decennale al fine di avere pronuncia sulla possibile permanenza dell'impianto, il TAR di Genova, con sentenza 456/2016, ha rigettato tutti i motivi avanzati dalla ricorrente. La sentenza - contro la quale è stato dapprima presentato appello in Consiglio di Stato poi ritirato dal ricorrente - è particolarmente significativa per il rapporto fra protocolli di intesa, le autorizzazioni ambientali, il piano di ambientalizzazione.

Collocazione rispetto al Piano del parco

Per quanto tutti dichiarati impianti produttivi incompatibili con il Parco, risultano più delicate le situazioni che interessano ambiti classificati come RGO f - Riserva generale orientata di tipo fluviale, in quanto quelli con maggior rilevanza naturalistica e a regime maggiormente conservativo.

Tale situazione ricorre in quattro casi (Cemenbit ex Viti, Serg, Cemenbit ex Stalt, Livelli), anche se per i primi tre il contatto con la Riserva Fluviale è minimo, mentre solo Livelli è interamente all'interno.

Peraltro, Livelli ha sottoscritto un accordo con l'Ente parco nel 2014 impegnandosi a lasciare l'area per trasferirsi in una nuova sede (Cava Ronchi di Beverino), così come previsto anche nella autorizzazione regionale di cava (decreto dirigenziale 488/2015).

Collocazione rispetto al Piano di Bacino (PAI)

Tutti gli impianti risultano collocati nella Fascia di Riassetto Fluviale (art. 17 delle NTA del PAI), tranne Unical, oltreché negli ambiti di maggior pericolosità idraulica PI4-PI4A, tranne Paglini (parte), Muto e Livelli, collocati in ambito di pericolosità media PI3.

Gli impianti collocati nel tratto più a valle (Cemenbit ex Viti, Cemenbit ex Stalt e Serg) sono interessati da tiranti massimi e velocità di scorrimento della piena trentennale significativi (T30 da 4 m a 6 m; V30 da 1,5 m/s a 2 m/s).

E' in corso il collaudo del nuovo argine della Piana di Arcola, che dovrebbe mettere in sicurezza la località. Per effetto di tale argine, un impianto fra quelli considerati (Conglomerati Lucchesi) dovrebbe risultare esterno alla FRF.

La collocazione in FRF comporta fra l'altro, un regime particolarmente stringente, volto, in sintesi, ad evitare sia il nuovo insediamento sia il consolidamento dell'esistente, fatti salvi gli

interventi conservativi minori fino alla manutenzione straordinaria (al restauro e risanamento conservativo solo per gli edifici di interesse culturale).

Tuttavia, oltre a questi, sono anche *ammessi “interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti non delocalizzabili ed a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di superficie e di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo”* (art. 17, c. 3, lett. d).

L’Autorità di Bacino, nel 2011, chiese un parere agli Uffici regionali della Liguria e della Toscana in merito a tale disposizione – in particolare se potevano ritenersi ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione, se ed in quanto volti a mitigare il rischio, e se detti interventi potessero essere riferiti alla riduzione dell’esposizione al rischio anche nel periodo transitorio precedente alla delocalizzazione.

Al quesito non venne data risposta, lasciando quindi ai Comuni la competenza e la responsabilità di decidere al riguardo.

Per quanto non sia nei compiti del Tavolo Tecnico fornire una propria interpretazione, appare tuttavia possibile distinguere fra volumi edilizi destinati ad ospitare delle persone in locali chiusi quali uffici, laboratori, magazzini e simili, per i quali sussiste l’incertezza interpretativa manifestata dalla stessa Autorità di bacino, e gli impianti e gli altri volumi tecnici, come gli impianti di frantumazione, che non presentano questo genere di criticità.

Collocazione in area demaniale

Tutti gli impianti interessano, in misura diversa ed a diverso titolo, ambiti di proprietà demaniale.

In particolare, risultano per intero o quasi per intero svolgere la propria attività in ambito demaniale Cemenbit ex Stalt, Cemenbit Arcola, Seib, Paglini, Muto.

Occorre tenere presente che le funzioni in tema di demanio **idrico o fluviale** sono state esercitate dallo Stato fino al d.lgs. 112/1998, poi conferite alle Province per la parte concessioni, ferma restando la titolarità statale del bene, e infine esercitate dalle Regioni **con decorrenza 01/07/2015** a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla legge 56/2014. Per la Liguria è riferimento la l.r. 15/2015.

Inoltre, sono rimaste allo Stato (Agenzia del Demanio) le concessioni per i beni di natura patrimoniale, fra i quali rientrano alcuni dei terreni interessati dagli impianti in parola.

Le concessioni sono tutte **scadute e non sono state rinnovate, in quanto le stesse possono essere rinnovate solo a seguito del rilascio dei titoli ambientali ed edilizi.**

Si è quindi venuta a creare una situazione di stallo dovuta o dalla mancata approvazione dei piani di riqualificazione e razionalizzazione di cui ai protocolli di intesa previsti dall’art. 80 delle NTA del Piano, sottoscritti fra il 2005 e il 2007 da tutte le imprese, con il conseguente accesso al regime transitorio di permanenza in sito per dieci anni, o per l’effetto di ricorsi, pratiche di

condono edilizio ancora pendenti, richieste di revisione, assenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che in vario modo hanno impedito la definizione delle pratiche.

Nelle more del rilascio dei titoli ambientali ed edilizi, il titolare può legittimamente occupare le aree pagando una apposita indennità calcolata in via provvisoria dall'Ufficio competente.

E' pertanto il regolare pagamento di tale indennità che rileva maggiormente ai fini del titolo di occupazione.

Sotto tale profilo, si distinguono casi di puntuale versamento da altri di morosità per importi anche significativi, nonostante le richieste, i solleciti, la pendente riscossione coattiva per alcuni fra i casi di che trattasi e l'attivazione delle procedure finalizzate allo sgombero delle aree demaniali interessate.

Le schede illustrano le varie situazioni, per i canoni di concessione di spettanza regionale, secondo i dati risultanti al 27 luglio 2017, al momento della interrogazione del relativo database. Rispetto ad oggi, taluni casi sono da aggiornare per l'avvenuto pagamento della quota 2017.

Nell'ipotesi di permanenza in sito è un requisito indispensabile il regolare pagamento dei canoni demaniali, o, in assenza della concessione, delle indennità di occupazione sopra richiamate nonché di ogni altro importo dovuto per omesso, ritardato o incompiuto pagamento degli stessi.

Titoli edilizi

Non è stato possibile un accertamento puntuale della regolarità edilizia di tutti gli insediamenti produttivi in esame per la complessità della questione.

Tuttavia, per i compiti assegnati al Tavolo tecnico, è stato sufficiente appurare che la complessità urbanistica edilizia ed ambientale delle aree di che trattasi, compreso l'esistenza di condoni, contenziosi amministrativi etc. ha impedito a suo tempo l'approvazione dei piani di riqualificazione e razionalizzazione ovvero è stata all'origine degli impedimenti già segnalati nei rinnovi delle concessioni demaniali

L'accertamento definitivo della regolarità dei titoli edilizi è da intendersi peraltro solo rinviata al momento della sottoscrizione degli eventuali accordi per la permanenza nel sito, in quanto detta regolarità rappresenta un requisito essenziale a tal fine, mentre, in caso di chiusura dell'attività, la questione perde gran parte della sua rilevanza.

Gli Uffici tecnici comunali rivestiranno in questa fase un ruolo decisivo.

Solo le situazioni che si presenteranno regolari sotto ogni profilo potranno accedere al regime transitorio. In caso di opere edilizie oggetto di condono ancora da concludere, la scelta si ridurrà alla rimozione delle opere ovvero dell'ostacolo che fino ad oggi ha impedito la definizione della pratica.

In particolare, se tale ostacolo è costituito da un ricorso amministrativo ancora pendente, dovrà essere dimostrato che il ricorrente ha sollecitato la sentenza mediante l'istanza di prelievo prevista agli artt. 71 e 71 bis del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010.

In assenza di tale istanza, non deve essere consentito l'accesso al regime transitorio.

In caso invece di allontanamento del sito, soprattutto per le aree demaniali, esso dovrà essere lasciato sgombro, facendo venir meno la questione della eventuale presenza di opere abusive.

Titoli ambientali

La Provincia della Spezia ha fornito un dettagliato elenco delle pratiche di autorizzazione ambientale rilasciate o in corso. Gli esiti sono riportati in sintesi nelle relative Schede.

Tre ditte sono in possesso di AUA o di altre autorizzazioni ambientali della Provincia, quattro hanno in corso il rilascio di tale autorizzazione, due ne sono sprovviste, ma non sono in attività.

La collocazione in alveo comporta limitazioni particolari che non consentono di autorizzare alcune soluzioni progettuali, quali gli scarichi nel suolo, o che impongono particolari cautele, quali i trattamenti di prima pioggia.

Nel corso dei lavori è emerso il problema della diversa durata dell'AUA, fissata dal d.lgs. 152/2006 in 15 anni, rispetto al termine degli eventuali periodi transitori previsti nei protocolli di intesa.

Esclusa la possibilità di rilasciare l'AUA per un termine diverso da quello stabilito per legge, non è peraltro necessario che la sua durata coincida con quella dei suddetti periodi, posto al termine di essi l'attività, per quanto autorizzata sotto il profilo ambientale, non sarebbe più legittimata a continuare.

Aree disponibili

Fra i compiti assegnati al Tavolo Tecnico dalla DGR 100/2017 vi era anche quello della "ricognizione/individuazione dei siti disponibili per il ricollocamento nell'ambito territoriale".

Ai fini di tale ricognizione, sono state individuate le aree che, nell'intorno del sito, fossero qualificate come aree di tipo artigianale/industriale dagli strumenti urbanistici vigenti.

Fra queste, si sarebbe dovuto verificare quali fossero libere e quali fossero, in concreto, idonee ad ospitare lavorazioni a significativo impatto ambientale quali quelle in esame.

Fin da subito è emerso che aree di questo tipo potevano ridursi a poche unità, peraltro esse stesse tutte da verificare ed insufficienti ad ospitare tutte le aziende³.

Fa eccezione, per le sue dimensioni, l'area industriale nella Piana del Comune di Arcola occupata fino a poco tempo fa dai depositi di carburante della Soc. Arcola Petrolifera spa.

Si tratta di un'area di circa 22 ha, in parte demaniali (circa 10 ha) ed in area parco (circa 5 ha in AP af1, area contigua per la parte degli impianti produttivi); risulta fra i siti inquinati da bonificare ed è attualmente in Fascia di Riassetto Fluviale del PAI, nella quale non sarebbero ammessi interventi di nuova edificazione. Sotto tale profilo, a seguito dell'imminente collaudo del nuovo argine della Piana di Arcola, tale l'area, esclusi 5 ha, dovrebbe collocarsi all'esterno della suddetta Fascia.

In linea teorica, nei 17 ha rimanenti potrebbero essere ospitati una buona parte degli impianti incompatibili. Tuttavia occorre verificare quali ipotesi di riuso saranno prese in considerazione dalla Amministrazione comunale e dalla Proprietà.

Al di fuori del caso sopra segnalato, le possibilità che restano sono marginali e teoriche.

Il tessuto urbanizzato della piana sarzanese risulta infatti costituito da un fitto reticolo di funzioni diverse strettamente a contatto le une alle altre: convivono a fianco cascate e terreni agricoli, centri commerciali, nuclei residenziali, officine e laboratori artigianali, depuratori e depositi.

Inserire a forza in questo tessuto anche solo una delle attività di frantumazione è quasi impossibile, se non suscitando allarmi e contestazioni, come del resto già avvenuto. Non per caso, la loro collocazione in fregio al Fiume è stata considerata fino ad oggi, di fatto e al di là delle dichiarazioni ufficiali, come male minore e come tale tollerata per tanti anni.

Aree disponibili e concertazione

La pubblica amministrazione, in via autoritativa, può intimare lo sgombero di aree, specie se di proprietà demaniale o a tutela di rilevanti interessi pubblici, come il parco naturale o la sicurezza idraulica, se ritiene che tali interessi siano prevalenti su quelli, ad esempio, della occupazione.

Non può invece imporre, prescindendo dall'assenso dei soggetti coinvolti, il trasferimento in una sede obbligata o in una rosa ristretta di alternative.

Così facendo, violerebbe diritti costituzionalmente protetti come la libertà di impresa o il diritto di domicilio.

³ Si ricorda che, stando piani di razionalizzazione a suo tempo presentati, si tratterebbe di circa 25 ha, rispetto ad una dato di partenza di circa 53 ha, sui quali probabilmente esiste un margine di ulteriore riduzione senza però alterare più di tanto l'ordine di grandezza.

Inoltre, senza un numero adeguato di opzioni tale da consentire all'operatore di poter scegliere a condizioni di libero mercato, essa avrebbe creato una tensione dei valori fondiari, per effetto dei vantaggi monopolistici che sorgerebbero a favore della proprietà dell'area di destinazione.

Un parziale correttivo per superare in parte tali problematiche potrebbe essere quello della messa a disposizione di aree pubbliche, ma anche in questo caso il percorso non può essere visto in termini meramente autoritativi. Il caso si è presentato per il Comune di Sarzana, con la messa a disposizione di un'area pubblica che però non è andata a buon fine.

Un secondo correttivo potrebbe essere quello di allargare il contesto di riferimento, includendovi ad esempio le aree dei distretti industriali dello Spezzino e del marmo di Carrara, ma al prezzo di perdere posti di lavoro nei Comuni del Parco, smentendo il Piano laddove, all'art. 41, "riconosce alle attività produttive esistenti interne e prossime all'area protetta una funzione di sostegno socioeconomico delle popolazioni vallive".

Infine, asserire che esistono, in astratto, alcune aree disponibili non comporta che esse si dimostrino realmente tali al momento concreto, quando occorre superare tutte le incognite dei necessari procedimenti autorizzativi, che possono dare risposte certe solo in presenza di una puntuale domanda e del relativo progetto.

Se si prescinde dalla concertazione, la presenza di aree disponibili non è sufficiente per poter affermare che gli impianti incompatibili possono essere facilmente ricollocati altrove lasciando libere le aree che attualmente occupano.

In altri termini, non paiono esserci alternative a ripercorrere ancora una volta la strada già indicata dal Piano del Parco.

A meno di ritenere che la delocalizzazione degli impianti produttivi incompatibili sia divenuta oggi non più rinviabile, che le dilazioni non abbiano avuto l'effetto sperato e che non sia quindi più tempo di accordarne di ulteriori, che infine la questione delle aree disponibili sia divenuto un problema che le imprese debbano risolvere autonomamente. Valutazioni queste su cui il Tavolo non ha competenza per esprimersi e che dovranno essere discussi negli opportune sedi istituzionali.

Il percorso indicato dal Piano del Parco

Il Piano del Parco, all'art. 80, confermava come incompatibili alcuni impianti produttivi e, al contempo, stabiliva un processo partecipato e condiviso per conseguire l'obiettivo della loro delocalizzazione, senza forzature e nei limiti della concreta fattibilità.

Lo strumento individuato dal Piano, tipico della programmazione negoziata fra pubblico e privati, era l'accordo di programma *"finalizzato alla ricollocazione anche graduata nel tempo in siti da individuare di concerto con l'Amministrazione Provinciale e gli Enti Locali interessati dall'impianto esistente o dalle aree di ricollocazione"*.

L'accordo doveva concludersi con i siti già individuati (comma 9, punto 1 dell'art. 80); una volta stabiliti i tempi della ricollocazione, ne sarebbe discesa la durata del periodo transitorio e le misure gestionali di mitigazione ambientale per tale periodo.

Solo in subordine alla mancanza di siti individuati, il Piano consentiva l'ipotesi alternativa della permanenza in sito previo "piano di ambientalizzazione" validato dall'Ente parco e debitamente eseguito (successivi commi 10 e 11 dell'art. 80).

In altri termini, l'accordo di programma avrebbe dovuto coronare innanzi tutto uno sforzo comune compiuto dal Parco, dagli Enti locali e dagli operatori per la ricerca della miglior soluzione possibile.

In definitiva, l'individuazione di siti idonei, nel senso di siti non solo in astratto esistenti, ma che siano graditi a tutti i partecipanti dell'accordo, operatori compresi, non è possibile senza una forte regia pubblica ed una condivisione delle scelte con i privati.

In caso contrario, l'accordo non poteva che limitarsi, pragmaticamente, a confermare la situazione in atto, se pur con i correttivi del Piano di ambientalizzazione.

Ciò non è avvenuto senza un costo.

Per la parte pubblica, che non ha potuto realizzare gli obiettivi di riqualificazione delle sponde del Fiume, destinandole alla conservazione dei valori naturali e alla loro fruizione.

Per i privati, che hanno dovuto esercitare le loro imprese nei limiti di vincoli stringenti, che ne hanno impedito un ammodernamento ed un rafforzamento della capacità produttiva.

Tali vincoli, peraltro, derivano dal parco solo in misura minima - e permanerebbero anche se esso fosse soppresso - essendo per la parte più significativa connessi al Piano di Bacino ed alla sicurezza idraulica in aree esposte al rischio alluvione, come tali difficilmente modificabili se non per aspetti marginali.

Conclusioni

Per le motivazioni sopra esposte, il Tavolo tecnico ritiene che non sussistano ad oggi le condizioni previste dal Piano del Parco tali da consentire l'immediata ricollocazione di tutti gli impianti incompatibili all'esterno del Parco, a meno di ritenere del tutto prevalente su ogni altra considerazione, da conseguire al più presto ed a qualunque costo, l'obiettivo indicato dal Piano del Parco come esito finale di una concertazione.

Valutazione quest'ultima che spetta agli enti di governo del territorio.

Al di fuori di tale ipotesi, conserva ancora la sua attualità il percorso indicato dal Piano del Parco, vale a dire la progressiva ricollocazione degli impianti in parola sulla base di una forte regia pubblica e di una condivisione delle scelte con i privati.

A differenza del passato, però, deve essere chiaro per tutti i soggetti coinvolti che la permanenza nei siti attuali comporta l'assunzione di un rischio molto elevato sotto l'aspetto della sicurezza idraulica, da cui derivano gravi vincoli nell'uso dei suoli che limitano l'ammodernamento e l'espansione delle imprese, vincoli che non possono essere superati per attività che non necessitano di essere collocate in fregio al Fiume.

Inoltre, anche se pare ovvio, dovrà essere garantito il massimo rispetto della normativa vigente.

Infine, solo il puntuale rispetto degli accordi sanciti e dei piani di ambientalizzazione debitamente approvati consentirà di usufruire dei regimi transitori, mentre la loro violazione dovrà comportare la chiusura e l'allontanamento dell'attività.

Di seguito si forniscono a titolo di contributo, per le decisioni che vorrà assumere la Giunta regionale, le valutazioni del Tavolo Tecnico in merito alle singole situazioni.

- 1) l'eventuale chiusura dell'attività, specie nelle parti di proprietà demaniale, dovrà comportare:
 - a. lo sgombero delle opere, degli impianti e dei materiali presenti nell'area, salvo diversi accordi con l'Ente parco ed il Comune;
 - b. la verifica dell'assenza di patologie inquinanti residue, compiuta dalla Provincia quale autorità ambientale e da Arpal quale supporto tecnico;
 - c. il pagamento dei canoni o delle **indennità** demaniali eventualmente dovuti fino al momento della occupazione dell'area;
 - d. la riambientalizzazione dell'area.

- 2) l'eventuale permanenza dell'attività deve essere subordinata ai requisiti e al rispetto delle condizioni seguenti:

- a) il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari, quali quelli di tipo edilizio, paesaggistico, ambientale; a tal fine gli enti a vario titolo competenti sono invitati ad effettuare i controlli del caso ed a definire nel minor tempo possibile le relative pratiche;
- b) **il possesso della concessione demaniale aggiornata in base ai titoli abilitativi rilasciati dagli Enti competenti con il pagamento dei canoni o indennità non versati o, nelle more della definizione dei titoli di cui sopra, permanenza in regime di indennità di occupazione aggiornata alle superfici effettivamente occupate allo stato attuale ed in base alle tariffe demaniali previste dalla vigente Deliberazione Giunta regionale n. 1412 del 18/11/2005 e fatto salvo il pagamento dei canoni o indennità pregressi non versati e di quanto altro dovuto per l'omesso o ritardato pagamento;**
- c) in caso di contenzioso innanzi al giudice amministrativo su titoli abilitativi, dovrà essere documentata la presentazione delle istanze sollecitatorie previste dal codice del processo amministrativo (d. lgs 104/2010) agli art. 71 e 71 bis;
- d) l'assenza di interdittive antimafia, richieste alla competente autorità prefettizia ovvero verificate mediante l'iscrizione nelle apposite *white list*.
- e) la sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 80 delle norme del Piano del parco; si chiede al riguardo che la Regione sia parte di tale accordo;
- f) all'atto della sottoscrizione dell'accordo devono essere assolte le condizioni e posseduti i requisiti di cui ai punti a), b), c), d);
- g) nell'accordo di programma, oltre ai contenuti indicati al comma 9 di detto articolo, dovranno essere definiti anche i termini vincolanti, contenuti in pochi mesi, per la presentazione del piano di ambientalizzazione e la sua approvazione, i relativi tempi di realizzazione anche per fasi progressive, nonché le clausole di risoluzione per inadempimento degli obblighi assunti, con conseguente cessazione dell'attività;
- h) la presentazione del suddetto piano di ambientalizzazione, in conferenza di servizi promossa dall'Ente Parco e portato a debita esecuzione, nei modi e nei tempi vincolanti definiti nell'accordo di programma e nel piano stesso;
- i) è inteso che solo tale piano approvato ed attuato, unitamente al rispetto delle condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per tutto il periodo transitorio, costituisce titolo ai fini del Piano del Parco per la permanenza provvisoria all'interno delle attività incompatibili;
- j) nel piano di ambientalizzazione devono essere previsti, fra l'altro e nei limiti consentiti dal PAI, la riqualificazione degli ambienti anche sotto il profilo paesaggistico, ponendo fine allo stato di incuria e degrado che attualmente ne caratterizza gran parte;
- k) il piano di ambientalizzazione dovrà contenere, fra l'altro, le indicazioni prescrittive riguardanti le Misure di Gestione Ambientale immediatamente adottabili per la prosecuzione dell'attività previste all'art. 80, comma 9 punto 4 delle Norme del Piano del parco;
- l) la durata del periodo transitorio sancito dall'accordo di programma dovrebbe essere limitato al minimo previsto dal citato art. 80 tre anni, superabili solo a fronte di un costoso investimento derivante dalla piena attuazione del piano di ambientalizzazione, dimostrato dal collaudo delle opere e degli interventi previsti dal piano autorizzato;
- m) a garanzia del rispetto degli impegni assunti all'atto della approvazione del piano di ambientalizzazione, per la durata degli interventi ivi previsti, dovrà essere

sottoscritta una idonea fidejussione bancaria o assicurativa pari al costo necessario per effettuare lo sgombero dell'area;

- n) le aziende e gli enti competenti, al fine di pervenire alla completa realizzazione e collaudo di quanto previsto dal piano di ambientalizzazione autorizzato, dovranno, ognuno per la sua parte, sollecitamente addivenire al perfezionamento delle condizioni sopra riportate scandendo le fasi in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento giuridico, sulla base dei principi di economia ed efficienza dell'attività amministrativa. Ad oggi infatti non si ritiene più motivabile la mancata definizione delle situazioni in essere o il non raggiungimento degli obiettivi di piano con l'inerzia del settore privato e/o della Pubblica Amministrazione.
-